



SENT. N. 73/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI

Presidente

Luigi GILI

Consigliere

Cristiano BALDI

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24182** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

S.C. (c.f. *omissis*), nata a *omissis*, il

omissis, residente in *omissis*, Via *omissis* e **B.C.M.**

(c.f. *omissis*), nata a *omissis*, il *omissis*,

residente in *omissis*, Via *omissis*, in proprio

ed in qualità di legali rappresentanti della società **omissis F. S.N.C.**

DI B.C.M. E S.C. (P.IVA n.

omissis), corrente in *omissis*, Via *omissis*, rappresentate e

difese, dall' avv. Francesca BLANDA, con studio in Torino, Via Barbaro n. 15,

presso il quale sono elettivamente domiciliate, PEC:

francescablanda@pec.ordineavvocatitorino.it;

	Uditi, nella camera di consiglio del 12 giugno 2025, il Magistrato relatore, il	
	rappresentante del Pubblico ministero (PM) e la difesa dei convenuti, come da	
	verbale.	
	Ritenuto in fatto	
	Con atto di citazione del 31.10.2024, la Procura regionale agiva nei confronti	
	dei convenuti in epigrafe indicati per sentirli condannare al pagamento	
	dell'importo complessivo di euro 24.792,05 in favore di Finpiemonte S.p.A.	
	A fondamento della domanda attorea, in estrema sintesi, il mancato rispetto	
	delle condizioni relative al finanziamento percepito da Finpiemonte, per	
	complessivi euro 75.000,00 (di cui euro 45.000,00 di fondi regionali), a valere	
	sulla L.R. n. 28/99 - Programma degli interventi per l'accesso al credito delle	
	piccole imprese commerciali (L.R. n. 28/99 art. 18 comma 1 lett. b).	
	Con comparsa del 20 febbraio 2025 si costituivano B.C.M.,	
	S.C. e la <i>omissis</i> F. S.N.C. chiedendo, acquisito il previo e	
	concorde parere del PM, di accedere al rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 del	
	c.g.c. per la definizione alternativa del giudizio mediante l'offerta di pagamento	
	di euro 8.677,22, in unica soluzione.	
	Con il decreto n. 9 del 28 marzo 2025 è stata accolta l'istanza e disposto il	
	pagamento delle somme sopra indicate nel termine perentorio di 30 giorni dalla	
	comunicazione del predetto decreto.	
	Gli interessati hanno prodotto la documentazione attestante la disposizione di	
	pagamento nei termini indicati (copia del bonifico e attestazione di	
	Finpiemonte di avvenuto incasso): la completezza e regolarità della	
	documentazione è stata verificata nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.	
	Tanto premesso in <i>Fatto</i>	
	- pag. 2 di 4 -	

	Considerato	
	che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con rito abbreviato	
	nei confronti del convenuto	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	visto l'art. 130, comma 8, del Codice della Giustizia Contabile;	
	dichiara estinto il giudizio in epigrafe nei confronti di B.C.M.,	
	S.C. e <i>omissis</i> F. S.N.C. di B.C.M. E	
	S.C.;	
	La peculiarità della fattispecie in esame giustifica l'integrale compensazione	
	delle spese di lite.	
	Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 12 giugno 2025 con	
	l'intervento dei magistrati:	
	Marco PIERONI	Presidente
	Luigi GILI	Consigliere
	Cristiano BALDI	Consigliere estensore
	Il Giudice estensore	Il Presidente
	Cristiano BALDI	Marco PIERONI
	<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>
	Depositata in Segreteria il 01/07/2025	
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	- pag. 3 di 4 -	

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

Che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 01/07/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente